



Ordine del Giorno del 4/12/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° Fuori Sacco

Deliberazione n° 95 del 4/12/2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

FALLIMENTO CAI S.r.l. C/ AMAT S.p.A.

Il Direttore Generale, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ Con ricorso giudiziario il Centro Assicurativo Internazionale, ora Fallimento CAI, a mezzo dei suoi legali Angelo Di Pisa e Stefano Monguzzi del foro di Milano, citava in giudizio l'Azienda per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/inefficacia del recesso comunicato dall'AMAT S.p.A. in ordine ai due contratti di collaborazione e di brokeraggio a suo tempo stipulati, e, conseguentemente, condannare l'AMAT a risarcire tutti i danni causati alla società per l'illegittimo recesso, oltre interessi legali, rivalutazione e spese legali;
- ☐ l'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ☐ in data 10 giugno 2008 il legale aziendale trasmetteva la e-mail (all. n°1), con cui allegava la sentenza esecutiva "ex lege" n°11214 del 2008 emessa dal Tribunale di Milano.
- ☐ la sentenza (all. n°2) riduceva l'iniziale pretesa di CAI pari a € 694.489,88 riconducendola entro i confini dell'aritmetica debitoria a suo tempo riconosciuta dall'AMAT S.p.A., pari alla somma di € 125.000,00 ridotta ad 80.724,74 oltre I.V.A. per effetto della compensazione con la somma di € 44.275,26 trattenuta da CAI in relazione alle polizze del lotto B;
- ☐ il legale aziendale, con successiva nota dell'10/11/2008 (all. n°3) inviava una nuova missiva in cui ravvisava l'esuberanza della voce "interessi moratori" riprodotta nella nota di dettaglio del legale di CAI e suggeriva di effettuare il calcolo dell'effettiva misura degli interessi con decorrenza dal 23/06/2008 al soddisfo. Suggeriva inoltre di provvedere al pagamento con l'invito al curatore a non disporre delle somme prima del passaggio in giudicato della pronuncia;
- ☐ con nota del 24/11/2008 (all. 4) il legale aziendale confermava l'opportunità di pagare tempestivamente gli importi liquidati in sentenza al fine di scongiurare il rischio dell'esecuzione con riserva di appello, e offriva una panoramica sull'esistenza di eventuali motivi di appello per rendere possibile una valutazione globale della fattispecie;

- ☐ Tanto premesso, si propone eseguire il pagamento della somma di € 108.069,42 quale sorte capitale e interessi maturati al 30/11/2008 e la somma di € 16.664,60 a titolo di spese legali con riserva di gravame al fine di scongiurare il rischio dell'esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE _____



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti.....

DELIBERA

- 1) di dare corso, così come dedotto in sentenza n°11214 del 2008, al pagamento della somma di € 108.069,42 quale sorte capitale interessi maturati al 30/11/2008 e la somma di € 16.664,60 a titolo di spese legali con riserva di gravame;
- 2) di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti successivi.

Da: robertobarberio@cinero.it

Data: 10/06/08 19:35:57

A: directors

Oggetto: AMAT - CAI

Allego la sentenza n. 11214-08 emessa dal Tribunale di Milano che ha limitato il dare dell'Amat all'ammontare di € 125.000,00 riconosciuto nella lettera 23.03.04, ridotto ad € 80.724,74 oltre iva per effetto della compensazione con la somma di € 44.275,26 trattenuta dal CAI in relazione alle polizze del lotto B (rami elementari).

La sentenza ha tagliato l'esorbitante pretesa di € 694.489,88 riconducendola - sebbene in base ad una motivazione, a mio avviso, erronea - entro i confini dell'aritmetica debitoria a suo tempo riconosciuta dall'Amat.

Con riserva di una più approfondita valutazione comune sul prosieguo, invio i miei migliori saluti.
Roberto Barberio

Prol. N

07 OTT. 2008

Del

2

PRESIDENTE

DG

DIRETTORE GENERALE

D6

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

DT
UC

DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO

DE
114

ESERCIZIO MOVIMENTO
ACCARI GEN. 196 / SINISTRI

UAC

ACQUISTI/CONTRATTI

0A.

ACQUISTI/CONTRATTI
CONTABILITÀ/DILAZIONE

DC

CONTABILITA' /
REGOLAZIONE

U

INFORMATICA

25

PERSONA

5

TECNICO

cf. P.

PRODOTTI TRAFFICO

ut.F

RAGIONERIA/ E

All.2

SENTENZA N.

N. 44178/2004 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XII CIVILE



Il Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico

DOTT. ALBERTO VIGORELLI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato regolarmente

DA

Centro Assicurativo Internazionale s.r.l. CAI, ora Fallimento CAI in
persona del curatore, elettivamente domiciliato in Milano, via Turati n. 29,
presso lo studio degli Avvocati Angela Di Pisa e Stefano Monguzzi dai quali è
rappresentato e difeso, per delega in atti P.I. 1069 8520154

ATTORE

CONTRO

S.11A



Amat S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in Milano, via Paolo da Cannobio n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Beatrice Alfonsi dalla quale, in una con l'Avv. Roberto Barbnerio dle Foro di
Taranto è rappresentata e difesa per delega in atti

CG/P.I. 00146330733

CONVENUTO

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite
concludevano come di seguito riportato.



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sez. II - G.I. Dott. Vigorelli - R.G.N. 44178/2004

**FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL
FALLIMENTO CAI SRL**

"Piaccia al Ill.mo Tribunale, *contrariis relictis*,

nel merito

1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/ inefficacia del recesso comunicato dall'Amat S.p.A. in ordine in ordine ai due contratti di collaborazione e di brokeraggio *inter partes* stipulato, per i motivi di cui alle premesse del presente atto;

2) conseguentemente, condannare l'Amat a risarcire al Fallimento CAI Srl tutti i danni causati dall'illegittimo recesso dei contratti di cui è causa, nella misura di €694,489,88=, come nelle premesse quantificato, o quella maggiore o minore in corso di causa provata, con la condanna agli interessi legali dal di del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge

In via istruttoria: si chiede, sin da ora, che venga ammesso interpello dal punto 1) fino al 38) di cui alle premesse in fatto, da ritenersi quindi ritrascritti integralmente, scevri dalle eventuali valutazioni in essi contenuti. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare capitoli e/o mezzi di prova".

Milano, li 2.04.2008

CONCLUSIONI

nell'interesse della convenuta AMAT S.p.A.

Voglia il Tribunale adito:

- 1) Rigettare la domanda attorea perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto e, in subordine, nella ipotesi di accoglimento anche parziale, detrarre dalla eventuale condanna al pagamento € 66.344,50 dovute in compensazione all'Amat per le ragioni di cui in atti;
- 2) Condannare la società attrice al pagamento delle spese del giudizio, oltre iva, cap e spese generali ex art. 14 T.F.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Il Centro Assicurativo Internazionale s.r.l. CAI, ora Fallimento CAI, ha agito contro l'Amat S.p.A. al fine di accertare la nullità del recesso di Amat relativo ai contratti di consulenza e di brokeraggio in essere tra le parti, e conseguentemente di ottenere la condanna della convenuta Amat al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per la gestione dei sinistri e per l'attività di consulenza, oltre al ristoro del danno provocato dalla perdita delle provvigioni per le polizze stipulate negli anni 2004, 2005 e 2006, provvigioni relative al contratto di brokeraggio, a dire di CAI concluso con Amat per la durata di tre anni.

L'Amat si è costituita in giudizio per resistere alle pretese "ex adverso" e chiedere in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attorie, la detrazione dalla eventuale condanna della somma di € 66.344,50, dovuta in compensazione da CAI, la quale aveva trattenuto l'importo di € 44.275,26.

Assunte le prove dedotte e ammesse, esaurita la trattazione, precisate le conclusioni definitive come trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Nella complessa e per taluni aspetti non chiara vicenda relativa agli amplosi rapporti tra Amat e CAI, giova esaminare previamente quali contratti fossero effettivamente in essere tra Amat e CAI e a questo riguardo pare documentato e certo che Amat avesse conferito a CAI due incarichi, l'uno di consulenza per la collocazione del rischio RC 2004,

relativo al parco autobus aziendale, cosiddetto lotto A, per l'anno 2004 (cfr. il doc. 4 atto di citazione fascicolo CAI); l'altro, documentato sub all. 1 di parte Amat, per la consulenza assicurativa per la collocazione del rischio dei "rami elementari", cosiddetto lotto B (ossia, in sostanza, le polizze per il rischio d'incendio e furto della struttura della Amat e per la responsabilità civile verso terzi dell'azienda, con esclusione della RC auto, che invece nel cosiddetto lotto A).

Non può invece condividersi la tesi di CAI che tra le parti fosse in essere un rapporto di brokeraggio di durata triennale relativo agli anni 2004, 2005 e 2006, per tutte le polizze e i rischi assicurativi di Amat, rapporto che CAI vorrebbe documentato documentato nella nota Amat del 19/12/2003, anticipata via fax, prodotta sub doc. 5 fascicolo CAI.

Il conferimento dell'incarico di brokeraggio per il triennio appare chiaramente subordinato, nella sua "formalizzazione" ossia quantomeno nella sua efficacia e validità, alla formulazione di una proposta relativa alle polizze RC autobus (lotto A) per l'anno 2004 inferiore al costo "per autobus" di € 5.000,00.

CAI ha formulato una proposta di € 7.000,00 "per autobus" che non integra la condizione di efficacia per il conferimento dell'incarico triennale di brokeraggio.

Vero è che pacificamente Amata ha accettato di assicurare per la R.C. il parco autobus al costo proposto, ma ciò non implica che il contratto di brokeraggio triennale si sia perfezionato, sottoposto com'era a una condizione (sia pure oggettivamente di arduo compimento, come dalla

corrispondenza in atti pare emergere) chiaramente espressa e rimasta non attuata.

Deve allora concludersi sul punto che nessun contratto di brokeraggio triennale si è mai perfezionato tra le parti.

Ciò consente di escludere ogni ragione risarcitoria per mancate provvigioni relativamente al triennio in cui avrebbe dovuto trovare vigore il rapporto di brokeraggio, che invece non è mai sorto.

Con riferimento invece ai rapporti in essere, ovvero alla consulenza per la collocazione del rischio RC 2004 e alla consulenza assicurativa per la collocazione del rischio dei "rami elementari", cosiddetto lotto B, il recesso di Amat "da ogni rapporto in essere" di cui alla comunicazione dell'11/5/2004 (doc. 47 fascicolo CAI) non appare giustificato e pare piuttosto preordinato al mancato pagamento a CAI dei corrispettivi pacificamente a esso dovuti e riconosciuti, in relazione all'attività di consulenza svolta nell'ambito dei due incarichi conferiti (cfr. la comunicazione Amat del 23/3/2004 sub doc. 36.).

Ed infatti:

- la circostanza che CAI avesse ottenuto di pagare la sola prima semestralità di premio alla compagnia Navale appare giustificata dalla volontà di Amat di ottenere migliori condizioni allocando tutti i rischi presso la compagnia Vittoria: di ciò è conferma il fatto che proprio l'ing. Matichecchia avesse incaricato l'ing. Iacono di CAI di effettuare lo svincolo. La circostanza è confermata dal teste Sigismondi e ancorché negata dallo stesso Matichecchia, sentito come teste, appare

logicamente sostenuta dal tenore della lettera dello stesso Matichecchia del 7/1/2004, immediatamente successiva alla riunione cui ha fatto riferimento il teste Sigismondi, in cui l'ing Matichecchia chiede conferma della operatività della copertura con Navale delle polizze lotto B "qualora la preannunciata rinegoziazione con la Vittoria assicurazioni non dovesse andare a buon fine": tale espressione conferma la versione dei fatti fornita da CAI in ordine alla volontà di Amat di rinegoziare il lotto B, di chiedere pertanto lo svincolo e acconciarsi ad attendere i primi sei mesi di validità per operare la ricollocazione (la vantaggiosa ricollocazione del lotto B presso Vittoria si sarebbe giovata della collocazione presso la medesima Vittoria anche di tutti gli altri rischi, com'è in certa misura ovvio, ed è questa la ragione dello svincolo; né si comprenderebbe perché mai CAI avrebbe dovuto, contro la volontà di Amat, progettare svincoli e ricollocazioni)

- L'invio della somma pari al premio annuale si giustificava con l'incertezza del buon fine della negoziazione e la necessità, all'occorrenza, di pagare la tranche anche del secondo semestre.

Alla stregua delle ragioni espresse, compete a CAI il corrispettivo già riconosciuto con la missiva Amat del 23/3/2004 (doc. 36 CAI), pari a € 125.000,00. Poiché sono stati trattenuti da CAI € 44.275,26, operata la compensazione, restano a credito di CAI € 80.724,74 oltre IVA.

Nessun importo ulteriore risulta riconosciuto né dovuto in ragione agli anni 2005 e 2006, perché l'attività di consulenza commessa, eseguita e riconosciuta riguarda il 2004.

L'aver escluso la esistenza del contratto di brokeraggio esclude ogni danno relativo alla mancata esecuzione dello stesso.

La causa vede la soccombenza di Amata a carico della quale vengono poste le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

-dichiara l'illegittimità del recesso operato da Amat S.p.A. e condanna la medesima convenuta Amat S.p.A. a pagare all'attrice Fallimento CAI S.r.l., in persona del curatore, la somma di € 80.724,74 oltre IVA ed oltre gl'interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al saldo;

-condanna la convenuta Amat S.p.A. a rimborsare all'attrice Fallimento CAI S.r.l., in persona del curatore le spese di lite, liquidate in €1.038,00 per spese, € 4.348,00 per diritti e € 7.000,00 per onorari, oltre c.p.a. e contributo 12,5% spese generali ex art. 14 l.f. ;

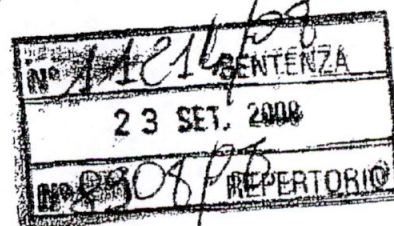
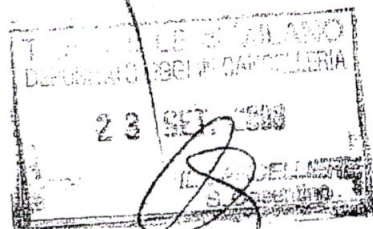
-sentenza esecutiva "ex lege".

MILANO, 23/9/2008

IL CANCELLIERE C1
Sergio Cosentino



Il giudice unico
[Signature]



Studio Associato Barberio

e-mail: roberto@barberio.it

All 3

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Baronia n. 54/A tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 10.11.2008

C.so Italia n. 25/A tel 099-7794247 fax 099-7794247

AMAT SpA

Fax 099 7794247

Oggetto: mento CAI srl / AMAT

Allego copia della nota 27.10.08 mediante cui l'avv. Di Pisa ha reso il dettaglio delle somme, a suo dire, liquidate dal Trib. di Milano con sentenza n. 11214-08, da me già rimessa Vi in versione integrale.

Nel predetto dettaglio ho ravvisato l'esuberanza della voce "interessi moratori" appostata nell'inspiegabile misura di € 41.987,31, largamente superiore al tasso legale.

Suggerisco di effettuare il calcolo dell'effettiva misura degli interessi con decorrenza dal 23.06.04 al soddisfo.

In seguito si provvederà al pagamento con riserva di gravarne e con invito al curatore a non disporre prima del passaggio in giudicato della pronuncia.

Con i miei migliori saluti

AMAT SpA - Prot. n. in arrivo

Prot. N. 38-114

11 NOV 2008

P. PRESIDENTE

DG. DIREZIONE GENERALE

CA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT. DIRETTORE TECNICO

UE. ESERCIZIO MONITORING

UNG. AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI

UA. ACQUISTI/CONTRATTI

UC. CONTABILITA'/RILANCIO

U. INFORMATICA

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT. TECNICO

UJPT. PRODOTTI TRAFFICO

UJRG. RAGIONERIA/ECONOMATO

STG. STAFF QUALITÀ

Avv. Roberto Barberio

MSDA

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

ATT. ANTONIA DI PIRA

Milano, 27 ottobre 2006

via fax 099 7362824

STUDIO ASSOCIATO
ANTONIA DI PIRA
Piazza Montebello
Lombardia - Milano

CONTROFATTI

CONTROFATTI
DEBITORI E CREDITI
TUTTI I CONTI ANNI PRECEDENTI
E TUTTI I CONTI ANNI PRECEDENTI

CONTROFATTI
TUTTI I CONTI ANNI PRECEDENTI

CONTROFATTI
TUTTI I CONTI ANNI PRECEDENTI
E TUTTI I CONTI ANNI PRECEDENTI

Gentile Signor
Avv. Roberto Barberio
c.so Italia 24
TAVANTO

e p.c.
Via fax 023051472

Gentile Signora
Avv. Beatrice Alfonsi
Via Paolo da Cannobbio 5
20122 MILANO

Oggetto: FALLIMENTO DEL MONFORI SPA

La presente per comunicarLe che alla luce della sentenza n. 44178/2004 del Tribunale di Milano sono a richiedere la corresponsione in favore della mia clientela delle seguenti somme:

E così in dettaglio:

CAPITALI

80.724,74

Oltre IVA 20%

16.140,95

INTERESSI Moratori dal 23.06.04**Al 27.10.08**

41.987,11

138.852,80**Spese liquidate per morosità****Diritti**

4.248,00

Onorari

7.000,00

Spese generali 12,5%

7.000,00

12.766,50**oltre iva 20%**

2.553,20

oltre cpa 2%

3.000,00

spese non imputabili

1.000,00

16.254,20

Casa Monforti, 43 - 20122 Milano
Tel +39 02 45490522/4 Fax +39 02 45490590
monforti@monforti.it alberti@monforti.it
www.monforti.it

M.S.D.A.**AVVOCATI E COMMERCIALISTI****E COSI' IN TOTALE****€ 155.870,47**

Resta inteso che non è cura della Sua azienda provvedere a pagare la tassa di registro e inoltrare alla scrivente copia del relativo pagamento.

In attesa di ricevere presso lo scrivente studio copia dell'ordine di bonifico dell'importo di cui sopra nel c/c n. 03240 intestato al Tribunale Centro Assicurativo Internazionale Srl, N. IBAN IT 12 N 02008 01000 11163004 aperto presso la Creditoval Banca S.p.A. Ag. Milano Azzurri via Cordusio 2 - 20123.

Cordiali saluti

Avv. Angela Di Riso

A11 4

Studio Associato Barberio

e-mail: robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Barone n. 54/A - tel/fax 06-785053

74100 TARANTO 21.11.2008

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351511 - fax 099-7351512

AMAT SpA
Fax 099 7794247

Pro. n. 23039

De: 24 NOV. 2008

F: PRESIDENTE

DG: DIRETTORE GENERALE

DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT: DIRETTORE TECNICO

UE: ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG: AFFARI GEN./P.SINISTR.

UA: ACQUISTI/CONTRATTI

UC: CONTABILITA'/BILANCIO

UD: INFORMATICA

UP: PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT: TECNICO

UPT: PRODOTTI TRAFIC.

ULRG: RAGIONERIA/ECONOMATO

SU: SISTEMI

Oggetto: FALLIMENTO CAI srl / AMAT - Vs. richiesta di parere del 21.11.08 sulla sussistenza di eventuali motivi d'appello.

Con la mia nota del 10.11.08 avevo dispensato i suggerimenti strettamente necessari ai limitati fini del pagamento delle somme rivendicate dal Fallimento CAI srl sulla scorta di una sentenza esecutiva (n. 11214-08 del Trib. di Milano).

In vista del pagamento, ineludibile a fronte della natura esecutiva del titolo, avevo segnalato l'esuberante richiesta a titolo di "interessi moratori" (€ 41.987,31) e l'esigenza di procedere al loro corretto calcolo.

Nella prospettiva di dover necessariamente pagare (al fine di evitare l'esecuzione) avevo quindi suggerito di corrispondere le somme effettivamente dovute con "riserva di gravame" ed "invito al curatore" di non disporre delle somme prima del passaggio in giudicato della pronuncia. Tutto ciò, nell'intento di prestare osservanza all'esecutività della sentenza di primo grado con la piena salvaguardia dei diritti (impugnazione, ripetizione etc.) dell'Amat.

Con la nota in oggetto, ai fini della presa d'atto del CdA, si chiede di conoscere il mio parere "in merito alla sussistenza di eventuali motivi di appello" e "i termini di proposizione dello stesso.

Mi affretto a rispondere per evitare che la tempistica dell'incombente pagamento, possa essere ritardata, col pericolo di esecuzione, dall'accostamento a problemi che, invece, possono essere affrontati e risolti in un arco di tempo più ampio e meno stringente.

A conferma, segnalo che, allo stato, è in corso il termine annuale decorrente dalla data (23.09.08) di deposito della sentenza, non essendovi stata rituale notifica di quest'ultima.

Stando a quanto riferitomi dalla collega domiciliataria Beatrice Alfonsi (per averlo appreso dall'avv. Angela Di Pisa difensore del fallimento) il curatore, aspirando al riconoscimento della maggior somma domandata (€ 694,489,88 rispetto all'accoglimento limitato ad € 80.724,74), intenderebbe proporre appello.

In tal caso, l'eventuale corresponsione della somma di € 80.724,74 oltre accessori senza riserva di appello, significherebbe precludere all'Amat la possibilità futura ed eventuale di proporre appello incidentale.

4 11A

I motivi di doglianza - ferma l'incontestabile debenza originaria di € 125.000,00, tra l'altro formalmente riconosciuta dall'Amat - potrebbero toccare la ricostruzione del giudice in ordine alla vicenda dei rami elementari e sul ritenuto assenso dell'Amat. Era accaduto che, il CAI, disattendendo l'incarico di provvedere al pagamento di una polizza annuale, utilizzò il bonifico dell'Amat (€ 134.012,10 destinato all'intera annualità ed a tal fine richiesto) a copertura di un solo semestre. Il CAI trattenne, quindi, la somma residua stimolando la reazione dell'Amat che l'ha rivendicata in giudizio in uno con il maggior costo scaturito dall'arbitraria iniziativa. A tal riguardo diverge il computo tra la statuizione in sentenza e la misura indicata dall'Amat. Invero, tenuto conto della maggiore onerosità della polizza semestrale rispetto a quella annuale, l'Amat aveva opposto in compensazione alla somma di € 125.000,00 la somma di 66.334,50 (di cui € 44.265,26 residuali ed € 22.069,24 per maggior costo della polizza semestrale).

Altro motivo di doglianza può risiedere nella pronuncia sulle spese. Invero l'Amat è stata trattata alla stregua di una soccombente totale malgrado il notevolissimo divario tra l'ammontare domandato (€ 694.439,88) dall'attrice e quello riconosciuto (€ 80.724,74).

Trattasi, come è dato vedere, di doglianze di limitato valore complessivo.

Ciò potrebbe indurre a ritenere scarsamente conveniente la proposizione dell'appello principale in rapporto ai rischi che tal genere di iniziativa comporta.

La valutazione, a mio avviso, muterebbe nell'ipotesi di appello incidentale.

Con i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

